

**ORDINE DEI FARMACISTI DELLA VALLE D'AOSTA
ORDRE DES PHARMACIENS DE LA VALLEE D'AOSTE**

11100 AOSTA - VIA PORTA PRETORIA 41

Tel. e Fax 0165/40872

E-mail segreteria@assprofvda.it PEC ordinefarmacistiao@pec.fofi.it

La presente per comunicare che, in forza delle disposizioni di cui al Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, a far data dal 6 agosto e sino al 31 dicembre 2021 (salve proroghe) l'accesso ai corsi di formazione ed ai convegni in presenza è subordinato al possesso ed all'esibizione del "certificato verde COVID-19" o, in alternativa, di analoga certificazione sostitutiva autorizzata a livello nazionale.

Con l'occasione si ricorda che il certificato verde COVID-19 viene generato in automatico e messo a disposizione gratuitamente in favore di chi:

1. abbia effettuato la vaccinazione (validità della certificazione: 9 mesi con probabile estensione a 12);
2. abbia effettuato la prima dose delle vaccinazioni che ne richiedono due (certificazione generata a partire dal dodicesimo giorno successivo alla somministrazione e con validità a decorrere dal quindicesimo giorno sino alla dose successiva);
3. sia risultato negativo ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti (validità della certificazione: 48 ore);
4. sia risultato guarito dal COVID-19 nei sei mesi precedenti (validità della certificazione 6 mesi).

L'accesso sarà consentito anche a chi, in assenza di certificato verde, esibisca una certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

Questa, rilasciata in formato cartaceo e con validità massima fino al 30 settembre 2021 (fatte salve ulteriori nuove disposizioni), deve necessariamente contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105"
- la data di fine di validità della certificazione (mediante la dicitura "certificazione valida fino al";
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- il timbro e la firma del Medico certificatore (anche in formato digitale);
- il numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Nel caso in cui la certificazione verde, il referto o la dichiarazione sostituiva non vengano esibiti oppure risultino scaduti o non validi non sarà possibile accedere ai locali presso cui si svolge il corso/il convegno.

Trattamento dei dati personali:

La verifica riguardo il possesso della certificazione verde o della certificazione sostitutiva, pur non comportando una conservazione di informazioni da parte dell'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta, costituisce un trattamento di dati personali; a norma dell'art. 4 paragrafo 1 numero 2), infatti, anche la consultazione o l'utilizzo di informazioni integrano ipotesi di "trattamento".

Il personale incaricato di procedere con la verifica è stato pertanto autorizzato ai sensi dell'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679; l'atto di autorizzazione contiene specifiche indicazioni in merito alle procedure da seguire concordate con il Responsabile Protezione Dati (DPO) dell'Ordine.

Nello specifico le operazioni di controllo riguardo il possesso della certificazione verde avverranno mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su idonei dispositivi ed in particolare mediante lettura del QR Code attribuito all'interessato (in formato elettronico o cartaceo).

L'operatore, nel caso in cui la certificazione risulti autentica, valida ed integra, visualizzerà sul proprio dispositivo esclusivamente i dati anagrafici della persona verificata (nome, cognome e data di nascita) oltre ad un segno grafico (schermata verde).

Non sarà in alcun modo possibile ottenere informazioni riguardo le condizioni che hanno determinato il rilascio della certificazione (vaccinazione, guarigione da COVID-19, tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, ecc.).

In caso di certificazione non valida l'operatore visualizza una schermata rossa.

Nell'ipotesi in cui l'interessato produca la documentazione sostitutiva autorizzata a livello nazionale (in formato cartaceo) l'addetto ne verifica l'idoneità senza effettuare o conservare copie.

Secondo le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e nel rispetto del principio della minimizzazione di cui all'art. 5 paragrafo 1 lettera c) Regolamento (UE) 2016/679 l'Ordine non registra alcun dato.

Solo in applicazione di specifiche disposizioni di Legge potrà comunicare l'esito del controllo alle Autorità competenti.

Il trattamento dei dati personali è fondato sulle basi giuridiche dell'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettera c) Regolamento (UE) 2016/679 (D.L. 22 aprile 2021 n. 52, D.L. 23 luglio 2021 n. 105) e, con riferimento ai dati definiti "particolari" in quanto idonei a fornire informazioni riguardo lo stato di salute (trattamento indiretto mediante visualizzazione dell'esito del controllo) della necessità per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 lettera g) Regolamento (UE) 2016/679.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Responsabile della Protezione Dati dell'Ordine i cui dati di contatto sono pubblicati sul sito istituzionale.